



IL TELELAVORO

IL VIDEOTERMINALE

Disposizioni per l'utilizzo del videoterminale

Disposizioni di carattere generale

Prima di accedere ad un lavoro su video-terminale, il lavoratore sarà sottoposto a visita medica e a un esame degli occhi e della vista che ne certifichi l'idoneità, e a visite periodiche di controllo (art. 55). Sono inoltre previsti, a carico del datore di lavoro, accertamenti periodici di controllo sullo stato psico - fisico del lavoratore (art. 17) al fine di prevenire l'insorgere di malattie croniche, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione.

Disposizioni per il telelavoratore dipendente

La normativa vigente prevede, per il personale che svolga attività con l'uso di videoterminali, una visita preventiva a cura del medico competente, cioè del medico del lavoro in possesso dei titoli elencati nell'art.1 del D Lgs. 626/64.

Tale visita è finalizzata ad accertare l'idoneità o meno del lavoratore, anche attraverso visite ergoftalmologiche, posturali, ecc..

Dall'esito di tali visite è possibile prevedere l'idoneità alla mansione, con prescrizione, ove necessario, di lenti speciali (DPI) o controlli successivi.

E' opportuno che il telelavoratore dipendente sottoscriva, pur nella più ampia autonomia di distribuzione del proprio orario di lavoro, l'impegno formale all'uso corretto delle attrezzature e al rispetto categorico della "quantità oraria globale massima" di lavoro al video terminale e delle relative pause, previsti dall'organizzazione aziendale.

Riferendosi al possibile fenomeno della 'colonizzazione della notte', cioè dello spostamento dell'orario di lavoro in ore notturne, va posta particolare attenzione alle recenti disposizioni legislative (Decreto legislativo 532/99) che hanno regolamentato il lavoro notturno.

Il decreto si riferisce esclusivamente al lavoro notturno "abituale" richiesto da esigenze di produzione o organizzative, ma alcune indicazioni (come l'informativa sui rischi possibili) sicuramente interessano in caso di auto-determinazione dell'orario di lavoro da parte di telelavoratori, infatti la variabilità temporale della collocazione delle ore di lavoro nell'arco della giornata è una caratteristica del telelavoro.

Il decreto legislativo 532/99 stabilisce:

- per lavoro notturno si intende quello prestato in un periodo di almeno sette ore compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino
- 'lavoratore notturno' è considerato chi svolge la propria attività, in via non eccezionale, per almeno una parte in orario notturno
- i lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere informati dal datore di lavoro sui rischi a cui possono essere esposti
- il datore di lavoro definisce approfondite misure di protezione del personale
- i lavoratori notturni devono essere sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici.

